



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE GIUDICANTE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 23 GENNAIO 2009 ORE 14.30

1) Ricorso F.C. PARMA

Avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Falcone Giulio seguito gara Parma/Cittadella del 19.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcone Giulio a 2 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000,00.

2) Ricorso CALCIO CATANIA

Avverso le sanzioni delle ammende di € 15.000,00 ed € 3.000,00 inflitte alla reclamante seguito gara Catania/Roma del 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)

RESPINTO

3) Ricorso U.S. AVELLINO

Avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009;
- inibizione per mesi 10 al Sig. Massimo Pugliese nel suo ruolo di Amministratore Unico e legale rappresentante della U.S. Avellino S.p.A., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 9.1.09).

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce le sanzioni:
- della penalizzazione di punti 2 alla società U.S. Avellino da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- inibizione per mesi 5 al signor Massimo Pugliese.

4) Ricorso REGGINA CALCIO

Avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Antonio Lamenza seguito gara Reggina/Bari Campionato Primavera del 10.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 164 del 13.01.2009)

RESPINTO

5) Ricorso Sig. BONADIES Ennio

Avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5, 6 e 7 li **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto infligge:

- al signor Bonadies Ennio l'inibizione nei limiti del sofferto;
- al signor Coletta Giulio l'inibizione per mesi 2;
- alla S.S. Lazio la sanzione dell'ammenda di €10.000,00.

6) Ricorso Sig. COLETTA Giulio

Avverso la sanzione della inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e 5, commi 1 e 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

7) Ricorso S.S. LAZIO

Avverso la sanzione dell'ammenda di €30.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo dirigente (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)